

COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Via Cagliari, 90
C.F. 82001410917

e-mail: protocollo@comuneditbarisardo.it
PEC: protocollo@pec.comunedibarisardo.it

08042 BARI SARDO (NU)

☎ 0782/29523 –29593 Fax 0782/28065

Prot. n.7401

Bari Sardo, li 21.06.2021

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI UBICATE NEL COMUNE DI BARI SARDO, AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 302 DEL 24 SETTEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e int.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 n. 302, recante "*Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022*", con il quale si è provveduto a definire, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTE le FAQ emanate in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il Comune di Bari Sardo nell'ambito del suddetto intervento, è risultato destinatario di un contributo di complessivi € 145.373,00 ripartito tra le annualità 2020, 2021, 2022 come in appresso indicato:

- € 62.303,00 per l'annualità 2020;
- € 41.535,00 per l'annualità 2021;
- € 41.535,00 per l'annualità 2022.

VISTE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023, art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e contestuale variazione agli stanziamenti di cassa." con la quale sono state iscritte a bilancio le risorse di cui al citato DPCM 24 settembre 2020, assegnate al Comune di Bari Sardo per il triennio 2020-2022;

- la Determinazione del Servizio Amministrativo n. 112 dell'8.6.2021 con cui si è provveduto ad accertare le suddette somme (per € 103.838,00, annualità 2020 e 2021, al capitolo 2003/1, esercizio finanziario 2021 ed € 41.535,00, annualità 2022, al capitolo 2003/1) e a disporre la prenotazione del necessario impegno di spesa per un importo di complessivi € 145.373,00 con imputazione della spesa sul capitolo n. 2031, codice bilancio n. 14.01-1.04.03.99.999 "Contributo alle imprese fondo ministeriale sostegno attività economiche 2020/2023" del Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022, esercizio 2021 per € 103.838,00 ed esercizio 2022 per € 41.535,00;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 dell'11.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui l'Amministrazione Comunale, alla luce delle ripercussioni economiche che la pandemia da Covid-19 ha causato alle attività economico-produttive ubicate nel Comune di Bari Sardo, ha espresso la volontà di destinare le suddette risorse per garantire alle piccole e micro imprese aventi diritto, un aiuto economico, sotto forma di contributo a fondo perduto, destinato a risanare le medesime dalla perdita di fatturato subita nell'annualità 2020,

rispetto all'annualità 2019, e dalle spese di gestione sostenute, nell'annualità 2020, per il funzionamento della propria impresa;

VISTI gli indirizzi e i criteri impartiti al Servizio Amministrativo dall'organo esecutivo con la richiamata deliberazione n. 45 dell'11.06.2021 per la predisposizione di apposito Bando pubblico disciplinante la concessione dei suddetti contributi alle piccole e micro imprese aventi diritto e ubicate nel Comune di Bari Sardo;

IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 121 del 21.06.2021 con la quale è stato indetto il bando in argomento ed è stata approvata la relativa modulistica,

RENDE NOTO

Articolo 1

Finalità

1. L'aiuto economico consiste in un contributo a fondo perduto destinato a risanare le piccole e micro imprese aventi diritto e ubicate nel Comune di Bari Sardo, dai costi di gestione sostenuti nell'annualità 2020 e dalla perdita di fatturato subita nell'anno 2020 rispetto all'annualità 2019.

2. Potranno presentare la domanda le piccole e micro imprese che abbiano subito delle limitazioni per effetto dei provvedimenti normativi varati per il contenimento della pandemia da Covid-19 i quali abbiano disposto la chiusura totale o parziale dell'attività, nonché tutte le piccole e micro imprese che, pur non essendo state intaccate dai medesimi provvedimenti, e che quindi abbiano svolto regolarmente, anche durante l'epidemia, la propria attività, dimostrino comunque di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 5 bis del presente bando e che non siano ricomprese nell'elenco delle attività tassativamente escluse riportato all'articolo 3.

3. La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta ad € 62.303,00 per l'annualità 2020, a valere sulla quota della prima annualità.

Articolo 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono presentare la domanda di accesso al contributo le piccole e micro imprese individuate ai sensi dell'art. 2 della Raccomandazione 2003 361/CE e dell'art. 2, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 n. 238 come di seguito:

“ Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.”

2. Le piccole e micro imprese come individuate al precedente comma devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgano attività economica in ambito commerciale e artigianale con sede operativa nel Comune di Bari Sardo;
- risultino attive con regolare iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCAA Industria o, nel caso di imprese artigiane, all'albo delle imprese artigiane, negli anni 2019 e 2020 - solo nell'anno 2020 per le nuove attività - almeno sino alla data di erogazione del contributo. Eventuali iscrizioni retroattive al Registro delle Imprese saranno motivo di esclusione della domanda dalla richiesta di contributo.
- non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- siano in regola con il DURC: nei casi di DURC irregolare e non sanato si applica la disciplina dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013

- che risultino in posizione di regolarità tributaria con il Comune di Bari Sardo: nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della erogazione del contributo, pena la decadenza della stessa.

3. Tali requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e alla data della concessione definitiva del contributo, ferme le possibilità di regolarizzazione di cui alle due voci precedenti, pena la decadenza dall'agevolazione.

4. Ai sensi dell'articolo 2 del DPCM, le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle "svolte in ambito commerciale e artigianale". Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.

5. Possono, altresì, presentare domanda, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, gli imprenditori agricoli soltanto nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano attività di natura commerciale connesse all'attività agricola. I suddetti imprenditori agricoli dovranno dimostrare, con idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato, che:

- gli stessi svolgono attività agricola e attività commerciale;
- nell'anno 2020 hanno sostenuto costi di gestione per attività commerciale, distinti e diversi da quelli relativi all'attività agricola e idoneamente documentati con pezze giustificative da allegare alla domanda.

6. Alla richiesta di contribuzione potranno accedere unicamente le piccole e micro imprese che dimostrino di possedere i requisiti economici previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 5 bis del presente bando. In particolare le piccole e micro imprese in possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovranno, in primis, dimostrare di aver sostenuto costi di gestione nell'annualità 2020, come definiti nell'articolo 5. Non potranno accedere al contributo le imprese che non siano in grado di dimostrare di aver sostenuto tali costi di gestione.

7. Nel caso di apertura, da parte della stessa impresa, di più unità locali in anni diversi, viene tenuta in considerazione, come data di avvio dell'attività, quella riferita all'unità locale per la quale si presenta la domanda di ristoro.

8. Nei casi di subentro in attività preesistenti, l'inizio attività si considera coincidente con la data del subentro.

9. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale. Nel caso di presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico che andrà a sostituire le domande precedenti. I soci di società sotto qualsiasi forma costituite non potranno presentare domanda di contributo per eventuali ditte personali, pena l'esclusione di entrambe le richieste.

10. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

11. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente atto deliberativo, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

12. Il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 Settembre 1973, n. 600, verrà assoggettato ad una ritenuta del 4%.

Articolo 3

Casi di esclusione

1. Sono escluse dal presente bando le seguenti categorie economiche/produttive:

- tutte le attività svolte in regime di Partita IVA/ libera professione
- attività ed imprese del Settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
- le Società per Azioni;
- esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
- Farmacie e Parafarmacie;
- Imprese di pompe funebri
- Tutte le attività con i seguenti codici ATECO:
 - 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro o moneta o gettone;
 - 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse.

Articolo 4

Tipologia del contributo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. L'aiuto è registrato nei limiti del massimale de minimis di cui al Regolamento 1407/2013. Qualora l'importo dell'aiuto oggetto di registrazione sia superiore all'importo concedibile, la registrazione risulterà "rifiutata". L'importo massimo di aiuto concedibile è visualizzabile nella Visura de minimis generata in fase di registrazione dell'aiuto per ciascuna impresa. Pertanto nel caso in cui l'aiuto non risulti essere concedibile, per i suddetti motivi, si procederà alla rideterminazione del suo importo in base alla somma effettivamente concedibile o, nel caso di assoluta inconcedibilità dello stesso, allo scorrimento della graduatoria con individuazione del successivo avente diritto.

Articolo 5

Requisiti economici per l'accesso al beneficio: costi di gestione anno 2020

1. Alla richiesta di contribuzione potranno accedere unicamente le piccole e micro imprese che dimostrino di aver sostenuto nel corso dell'annualità 2020 dei costi di gestione come in appresso specificato.

2. Non possono accedere al contributo le imprese che non siano in grado di dimostrare di aver sostenuto tali costi di gestione.

3. Ai fini della determinazione di tali ulteriori requisiti le piccole e micro imprese vengono distinte in 3 gruppi:

- GRUPPO 1: Piccole e micro imprese operative dagli anni 2019 (intero anno o precedenti) e 2020;
- GRUPPO 2: Piccole e micro imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 e operative nel 2020;
- GRUPPO 3: Piccole e micro imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2020.

4. Le piccole e micro imprese ai fini di accedere alla contribuzione dovranno dimostrare di aver sostenuto, nell'annualità 2020, periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020, dei costi di gestione, pari o superiori all'ammontare del contributo concesso, come di seguito riportato:

- 1) Piccole e micro imprese di cui ai gruppi 1 e 2: dovranno dimostrare di aver sostenuto nell'anno 2020 costi di gestione per almeno € 1.000,00;
- 2) Piccole e micro imprese avviate nel corso del 2020: dovranno dimostrare di aver sostenuto nell'anno 2020 costi di gestione per un importo minimo di € 1.000,00, per attività avviate dal 01.01.2020 al 15.01.2020, mentre sarà riproporzionato agli effettivi mesi di attività nel caso di attività avviate successivamente al 15.01.2020, secondo la seguente formula:

$$12 : 1000 = \text{MESI DI ATTIVITA'} : X$$

dove X rappresenta il costo di gestione sostenuto dall'impresa in relazione ai mesi di attività nell'anno 2020.

Nel computo totale del periodo di attività i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelli inferiori non si valutano.

La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute dai richiedenti nell'anno 2020 per far fronte a spese gestionali

5. Sono da intendersi costi di gestione le seguenti tipologie di costo :

- Le bollette regolarmente pagate per utenze elettriche, idriche, telefoniche, gas (riferite a consumi del 2020);
- Le ricevute di pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020;
- Le ricevute quietanzate di canoni di affitto e locazione;
- Le rate di mutui per acquisto di macchinari e dell'immobile dell'attività;
- Le spese per la gestione dell'emergenza Covid-19 (es: spese per l'approvvigionamento di DPI, spese per la sanificazione dei locali, spese per formazione su rischi e pericoli da Covid-19);

Tutta la documentazione deve essere fornita in copia conforme all'originale.

Sono considerate ammissibili le spese al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

6. **Non sono ammesse le seguenti spese:**

- Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria, ecc.);
- Spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori;

- Spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese.

I giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture, canoni di locazione, etc..) da allegare all'istanza dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio, bonifico bancario, assegno, fatture quietanzate ecc.), pena l'esclusione della relativa spesa.

7. Gli imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dovranno dimostrare, con idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato, che:

- gli stessi svolgono attività agricola e, contestualmente, attività commerciale;
- nell'anno 2020 hanno sostenuto costi di gestione per attività commerciale, distinti e diversi da quelli relativi all'attività agricola e idoneamente documentati con pezze giustificative da allegare alla domanda.

Articolo 5 bis

Requisiti economici per l'accesso al beneficio: perdita di fatturato rispetto all'anno 2019

1. Tutte le imprese ammissibili di accesso alla contribuzione dovranno, altresì, dimostrare di aver subito una perdita di fatturato come in appresso indicato:

GRUPPO 1: Piccole e micro imprese operative dagli anni 2019 (intero anno o precedenti) e 2020, dovranno dimostrare di aver subito un calo di fatturato pari o maggiore al 30 % rispetto a quello dell'anno 2019. **Il contributo pertanto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato del 2020 sia inferiore al fatturato dell'anno 2019, di almeno il 30 %.**

GRUPPO 2: Per le piccole e micro imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 la verifica del suddetto calo di fatturato, pari o maggiore al 30%, si effettua sul fatturato medio delle due annualità 2019 e 2020, calcolando per ciascun anno il valore del fatturato medio inteso come media aritmetica semplice rispetto al periodo di riferimento, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{corrispettivi/fatturati nel 2019 / mesi effettivi}}{\text{corrispettivi/fatturati nel 2020 / 12 mesi}}$$

Per le piccole e micro imprese che non abbiano potuto svolgere la loro attività nell'anno 2019, **esclusivamente per i motivi di seguito elencati**, il confronto potrà essere effettuato rispetto al fatturato del 2018 (secondo quanto indicato per le imprese di cui al gruppo 1 o 2 a seconda che l'attività fosse già in essere nel 2018 o al contrario avviata nel corso dell'annualità) al fine di attestare la percentuale di riduzione del fatturato:

- malattia certificata;
- gravidanza o puerperio;
- per assistenza a figli minori con handicap gravi ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001.

La perdita di fatturato dovrà essere dimostrata dall'impresa che intenda accedere ai contributi in oggetto con la presentazione di idonea certificazione scritta, rilasciata da professionista abilitato deputato al rilascio di dichiarazioni fiscali e dallo stesso firmata digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità del medesimo professionista.

GRUPPO 3: Per le piccole e micro imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2020, non è richiesto il requisito della perdita di fatturato ma il contributo verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione decorrente dal 01.01.2020 al 31.12.2020, con una base minima di € 500,00.

Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra il primo e il quindici del mese stesso mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

Articolo 6

Individuazione dei beneficiari

1. Le piccole e micro imprese appartenenti al Gruppo 3, ossia quelle avviate nel corso del 2020, prive di fatturato nell'annualità 2019, ma che comunque abbiano sostenuto i costi di gestione secondo quanto stabilito all'articolo 5 saranno collocate nella graduatoria in via prioritaria rispetto alle imprese degli altri Gruppi 1) e 2) in ordine decrescente sulla base dei costi di gestione sostenuti.

2. Saranno successivamente inserite nella graduatoria le piccole e micro imprese appartenenti ai Gruppo 1) e 2), secondo un ordinamento decrescente sulla base della percentuale di perdita di fatturato documentata dalle stesse imprese, secondo quanto indicato all'articolo 4-bis.

Articolo 7

Determinazione del contributo spettante

1. Per le piccole e micro imprese appartenenti al GRUPPO 1 e al GRUPPO 2, in possesso dei requisiti prescritti, l'ammontare del singolo contributo è pari a € 1.000,00;

2. Per le piccole e micro imprese appartenenti al GRUPPO 3 il contributo di € 1.000,00 verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione decorrente dal 01.01.2020 al 31.12.2020, con un contributo minimo erogabile di € 500,00.

3. I contributi saranno erogati fino alla concorrenza della somma a disposizione del Comune di Bari Sardo, per l'annualità 2020, pari a € 62.303,00, dando atto che, nel caso in cui residuino delle somme per mancanza di beneficiari, si provvederà alla loro ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto. In ogni caso l'importo del contributo per le imprese dei Gruppi 1 e 2 non potrà superare il valore dei costi di gestione effettivamente documentati.

Articolo 8

Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente mediante utilizzo dello schema predisposto e approvato dal Comune di Bari Sardo e allegato al presente bando, dovrà, a pena di esclusione, essere compilata e sottoscritta dal titolare, nel caso di piccola o micro impresa individuale, o dal legale rappresentante nel caso di piccole e micro imprese aventi carattere societario. Le dichiarazioni verranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

Nell'ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo T.U.

2. Se il legale rappresentante dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.

Se invece non si dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in forma autografa (firmata in calce), scansionata e trasmessa, corredata dalla scansione dell'originale di un documento di identità in corso di validità.

La firma non è soggetta ad autenticazione.

3. **La domanda di partecipazione corredata dalla relativa documentazione, indirizzata al Comune di Bari Sardo, Via Cagliari, n. 90 CAP 08042 BARI SARDO (NU), dovrà pervenire all'Ente entro e non oltre le ore 17:30 del 22 Luglio 2021, 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari Sardo** esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bari Sardo, Via Cagliari, n. 90, CAP 08042 BARI SARDO (NU), durante gli orari di apertura al pubblico riportati nella sottostante tabella:

GIORNI	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDI'	ORE 12:00/13:30	CHIUSO
MARTEDI'	CHIUSO	ORE 16:00/17:30
MERCOLEDI'	CHIUSO	CHIUSO
GIOVEDI'	ORE 8:00/9:00	ORE 16:00/17:30
VENERDI'	ORE 12:00/13:30	CHIUSO

La domanda deve essere inserita all'interno di una busta chiusa recante, all'esterno, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: *“Richiesta contributo a fondo perduto alle piccole e micro imprese con sede nel Comune di Bari Sardo, annualità 2020.”*.

In questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario e farà fede il timbro riportante la data e l'ora di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo.

- Spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui al punto precedente, mediante raccomandata a/r, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al Comune di Bari Sardo, Via Cagliari, n. 90, CAP 08042 BARI SARDO (NU).

Le domande dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del bando all'albo pretorio on line.

Le domande che perverranno oltre il suddetto termine non saranno ammesse alla selezione. Non farà fede il timbro postale.

- Spedizione per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Comune di Bari Sardo **protocollo@pec.comunedibarisardo.it**, specificando nell'oggetto la dicitura di cui ai punti precedenti, nonché il nominativo della Ditta.

La domanda di partecipazione alla selezione ed i relativi allegati – tutti in formato PDF non modificabile - dovranno essere inviati con l'utilizzo di un unico invio, **pena la non ammissione alla selezione se presentati in formati differenti.**

Nel caso di inoltro della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data e l'orario di effettiva ricezione da parte del Comune di Bari Sardo.

Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.

Si precisa che la spedizione via PEC potrà essere effettuata soltanto servendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata di proprietà del legale rappresentante della ditta o della stessa impresa.

Non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati di altrui proprietà rispetto al legale rappresentante/titolare della ditta, o pervenuti ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti da quello sopra indicato. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC sopra segnalata.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 9

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) modello di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, secondo lo schema in allegato, unitamente a tutti i giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture, canoni di locazione, etc..) e tutta la idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (esempio, bonifico bancario, assegno, fatture quietanzate ecc.), **pena l'esclusione della relativa spesa;**
- b) attestazione relativa alla perdita di fatturato rispetto all'annualità 2019 rilasciata da apposito professionista abilitato (documentazione non necessaria per le imprese avviate nell'anno 2020);

c) copia di un documento di identità del legale rappresentante/titolare della Ditta, non autenticata, in corso di validità, ovvero, se scaduto, contenente la dichiarazione prevista all'art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.;

d) soltanto per gli imprenditori agricoli: idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato, attestante che:

- gli stessi svolgono attività agricola e, contestualmente, attività commerciale;
- nell'anno 2020 hanno sostenuto costi di gestione per attività commerciale, distinti e diversi da quelli relativi all'attività agricola e idoneamente documentati con pezze giustificative da allegare alla domanda.

Articolo 10

Valutazione delle istanze.

Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria e valutazione delle domande

1. Scaduto il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione il competente Ufficio procede a verificare le domande presentate, ai fini della loro ammissibilità.

2. In particolare il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei seguenti elementi di regolarità formale:

- la presentazione della domanda entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 del presente Bando;
- la presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A al presente Bando, firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante nel caso di società;
- la presenza di un documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa/legale rappresentante;
- la presenza del modello di rendicontazione delle spese sostenute dall'impresa nell'anno 2020 unitamente ai giustificativi comprovanti le spese effettuate;
- la presenza, per le imprese di cui ai Gruppi 1 e 2, dell'attestazione relativa alla perdita di fatturato nell'anno 2020, rispetto al 2019, rilasciata dai soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità del professionista.

3. Al termine di tali operazioni il Responsabile del Servizio Amministrativo, dopo aver provveduto alla verifica della documentazione, provvede a richiedere l'eventuale regolarizzazione delle domande presentate.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento.

Più precisamente, nel caso in cui, dall'istruttoria delle domande di ammissione, risultino omissioni o imperfezioni, il titolare/legale rappresentante dell'impresa verrà invitato a provvedere alla loro regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta di integrazione del Comune di Bari Sardo, pena l'esclusione dalla procedura.

4. Scaduto il termine assegnato per la regolarizzazione, si procede a determinare l'ammissibilità delle domande regolari e la esclusione di quelle irregolari indicando in apposito provvedimento:

- l'elenco delle domande complessivamente ricevute;
- l'elenco delle domande ammesse al contributo (beneficiari);
- l'elenco delle domande ammesse in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse (idonei non beneficiari);
- l'elenco delle domande per le quali non esistano gli estremi per la loro ammissibilità, indicando per ognuno di essi le motivazioni di esclusione.

5. I provvedimenti amministrativi adottati saranno pubblicati sul sito del Comune www.comunedibarisardo.it, all'Albo Pretorio Online e nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati.

6. Ai soli soggetti ammessi a finanziamento verrà data comunicazione scritta mediante PEC/RACCOMANDATA/NOTIFICA dell'ammontare del contributo riconosciuto, previa interrogazione del RNA, Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. L'aiuto è registrato nei limiti del massimale de minimis di cui al Regolamento 1407/2013.

7. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

8. A ciascun intervento sarà assegnato un CUP – Codice Unico di Progetto, che sarà comunicato dal Comune.

9. La conclusione dell'attività istruttoria e di valutazione delle istanze avverrà entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Articolo 11

Cause di esclusione

1. Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l'esclusione dalla selezione le seguenti omissioni:

- domande predisposte su modelli difformi rispetto a quello predisposto e approvato dal Comune di Bari Sardo e allegato al presente bando;
- mancata presentazione del modello di rendicontazione delle spese sostenute nel 2020 e dei giustificativi comprovanti le medesime;
- mancata presentazione della certificazione redatta da Professionista abilitato attestante la perdita di fatturato minima del 30%;
- presentazione di una certificazione attestante che l'impresa ha subito una perdita di fatturato inferiore al 30%;
- omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del richiedente e legale rappresentante dell'impresa (cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili da altra documentazione nell'occasione eventualmente prodotta;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante;
- domande prodotte, per qualsiasi causa, oltre il termine suddetto o pervenute all'Ente prima della pubblicazione del bando all'albo pretorio online del Comune di Bari Sardo;
- domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- domande per le quali non si sia provveduto, nei termini assegnati dal Servizio Amministrativo, all'eventuale regolarizzazione e/o integrazione documentale richiesta.

Articolo 12

Erogazione del contributo

1. Le risorse stanziare saranno assegnate secondo i criteri su esposti nei limiti della disponibilità dei fondi e tenuto conto dell'ammontare del contributo per singola impresa stabilito in € 1.000,00 per le imprese di cui ai Gruppi 1 e 2, salvo gli importi riproporzionati sui mesi di effettiva attività per le imprese appartenenti al Gruppo 3.

2. La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario/postale disposto sull'IBAN indicato nella domanda di partecipazione intestato all'impresa per la quale è stata presentata la richiesta di contributo, a seguito dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi e della ricezione della documentazione comprovante le spese di gestione sostenute e la perdita di fatturato subita nel rispetto dei criteri del presente bando.

Articolo 13
Obblighi a carico del beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta ai soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 14;
 - e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

Articolo 14
Controlli e revoca del contributo

1. Il Comune effettuerà delle verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dai partecipanti ai quali venga erogato il contributo accertando in particolare la documentazione presentata a titolo di rendicontazione delle spese sostenute nel 2020 e la documentazione attestante la perdita di fatturato tra le due annualità considerate.
2. Qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni o degli atti a corredo della domanda di accesso al beneficio verrà disposta la revoca del contributo eventualmente concesso.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate alle quali sarà applicato il tasso di interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo dell'Ente dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Articolo 15
Trattamento dei dati e informazioni sui procedimenti

1. Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 i dati forniti con la domanda di partecipazione saranno raccolti e trattati dal Comune di Bari Sardo esclusivamente per le finalità di gestione della procedura nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi prevista.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla stessa.
3. Il Comune di Bari Sardo in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio delle proprie funzioni con riferimento alla presente procedura.
4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 tutte le informazioni che il Titolare del Trattamento è tenuto a fornire all'interessato nel momento in cui i suoi dati personali sono ottenuti nonché tutte quelle ulteriori che si rendano necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, sono indicate nell'Informativa sul trattamento dei dati personali che si allega al presente bando quale sua parte integrante e sostanziale e che l'interessato deve dichiarare di conoscere al momento della compilazione della domanda di partecipazione alla procedura in argomento.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Bari Sardo nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Amministrativo Taccori Emilia.

Articolo 16

Trasparenza nella procedura selettiva

1. I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, nonché di quanto disposto dal Regolamento recante “Modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” di questo Ente.

2. Qualora il diritto di accesso riguardi atti del procedimento non ancora terminato, per tutelare la speditezza delle operazioni, l'Amministrazione ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti dopo la chiusura delle stesse procedure selettive.

3. In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90 e ss. mm. , si comunica quanto segue: il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

4. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Articolo 17

Avvertenze

1. In applicazione della Legge n. 370 del 23/08/1988 la documentazione (domanda di partecipazione ed i relativi allegati, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e qualità personali) relativa alla partecipazione alla procedura non è soggetta all'imposta di bollo.

2. Si precisa, inoltre, che la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.

Articolo 18

Informazioni e chiarimenti. Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss. mm. si informa che il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la dipendente Emilia Taccori.

Informazioni e chiarimenti sulla procedura in argomento possono essere richieste al Servizio Amministrativo del Comune di Bari Sardo (NU), Via Cagliari, n. 90, telefono 0782/29523-29593, fax 0782/28065, indirizzi posta elettronica: protocollo@comunedibarisardo.it, protocollo@pec.comunedibarisardo.it e all'Ufficio Segreteria durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici (la mattina dei giorni lunedì e venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:30; il giovedì mattina dalle ore 8:00 alle ore 9:00; il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30).

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari Sardo e sul sito internet istituzionale www.comunedibarisardo.it.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Il presente bando costituisce lex specialis e, pertanto, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura implica l'accettazione incondizionata, senza riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni ivi contenute e sopra richiamate con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

2. L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare i termini per l'acquisizione delle domande di partecipazione, procedere alla riapertura dei termini per la loro acquisizione, disporre la revoca o la rettifica del bando.

Si riserva, altresì, di non procedere all'erogazione dei contributi per ragioni di capacità di spesa e/o organizzative e/o per ragioni eventualmente dovute al modificarsi delle esigenze dell'Ente e/o per interventi legislativi e/o in considerazione dei vincoli derivanti dalla normativa.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si deve far riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**IL RESP.LE SERV. AMM.VO
(Dott.ssa Emilia Taccori)**